

LA PREVIDENZA FORENSE



3

SETTEMBRE-DICEMBRE
2021



SOCIETÀ TRA AVVOCATI

RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE

NEO ISCRITTI ALLA CASSA

AVVOCATO DEL FUTURO



SOMMARIO

EDITORIALE

195 Cassa Forense nel 2022 di Valter Mili

DOTTRINA

PREVIDENZA

- 198 Il contributo integrativo nelle società tra avvocati di Guido Canavesi
- 204 La pensione di inabilità nella previdenza forense di Daniela Carbone
- 211 I neo iscritti a Cassa Forense: diritti e obblighi di Eleonora Facchetti
- 215 Si amplia il portale di Cassa Forense: ora anche la pensione diretta è on line! di Angelo Strano
- 217 Cassa Forense è passata a PagoPa di Giancarlo Renzetti
- 221 Infortunio dell'avvocato e diritto di surroga della Cassa Forense di Leonardo Carbone
- 224 Riflessioni sulla sostenibilità del modello previdenziale: riforma organica, riqualificazione professionale e recupero dei contributi non versati di Giampaolo Di Marco

AVVOCATURA

- 226 Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di Società tra Avvocati a confronto. Spunti di riflessione di Gabriele Dell'Atti
- 234 L'avvocato del futuro tra «alterità» e «ulteriorità» di Claudio Mattia Serafin e Alberto Mattia Serafin
- 237 La riforma della giustizia civile: un'occasione sprecata? di Antonio de Notaristefani
- 241 Giovane Avvocatura: idee e proposte per uscire dalla crisi di Francesco Paolo Perchinunno
- 243 Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti di Tommaso Pietropaolo
- 245 Nuove garanzie della presunzione di innocenza nella comunicazione delle autorità pubbliche sulle vicende penali di Giuseppe Losappio
- 247 Sharenting di Emanuela Sica
- 253 Spigolature sulle fonti, sui contenuti e sulle tecniche di tutela del diritto alla disconnessione di Marco Biasi
- 256 La giustizia in Austria di Debora Felici

GIURISPRUDENZA

- 260 Tribunale di Roma 5.7.2021 n. 6496, Giud. Vincenzi, OMISSIS (in proprio, Avv. Jean Paul OMISSIS) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Papandrea)
- 270 Tribunale di Roma 13.9.2021 n. 7130, Giud. Capaccioli, Boratto (Avv. Boratto, Carpentieri) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Malpica)

ATTI E DOCUMENTI

- 272 Regolamento Società tra Avvocati. (Delibera del Comitato dei Delegati dell'11 marzo 2021 - Approvato con Ministeriale del 29 ottobre 2021 in G.U. Serie Generale n. 278 del 22 novembre 2021)

RECENSIONI

- 276 Simone Pietro Emiliani, *Lavoro subordinato e precedenza nelle assunzioni*, Franco Angeli, Milano, 2020 a cura di Leonardo Carbone
- 278 Francesco Nuzzo, *Avvocati di Cremona e Crema. Spigolature storiche dal Medioevo a oggi*, Pizzorni, Cremona, 2021, pp. 199 a cura di Marzia Soldani
- 279 Renzo Menoni (a cura di), *Prolegomeni per una storia dell'Avvocatura parmense*, Pacini, Pisa, 2021, pp. 340 a cura di Leonardo Carbone
- 281 Luca Busico, *Dipendenti pubblici. Incompatibilità e attività extraistituzionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 a cura di Vincenzo Antonio Poso
- 282 INDICE ANNUALE ANNO 2021 a cura di Leonardo Carbone



L'avvocato del futuro tra «alterità» e «ulteriorità»*

di Claudio Mattia Serafin e Alberto Mattia Serafin

234

L Il superamento della «alterità» esistenziale attraverso l'emozione civica

Se interpretare una parte¹ è ciò che veramente restituisce senso alla vita umana, dopo tormenti che possono o meno manifestarsi nella personalità individuale², il ruolo immaginario o reale incarna al meglio il senso di questa interpretazione.

Si va dunque da un ruolo interpretato per gioco³, a un altro che invero conferisce adrenalinica dignità alla professionalità quotidiana. Professionalità: essa è quanto mai connessa al discorso della funzione rivestita, interpretata, sentita dalla persona in questione.

Il retore in antichità, si direbbe; tuttavia, chi scrive propone una lettura meno divina e cerebrale, e dunque più vicina alla vita pulsante cui si è fatto cenno. Vero è che il Maestro d'eloquenza più rasente la sensibilità moderna è tuttora Quintiliano: egli suggeriva di adottare digressioni artificiose per tenere desta l'attenzione dell'ascoltatore o del lettore. Come diceva col verbo latino, declinato all'infinito: *suspendere*. Non a caso oggi si vive in tempi di *suspense*⁴: giammai tempi sospesi, ma caso mai dati dalla catarsi dell'eccitazione, dei tempi frenetici (contrapposti a quelli novecenteschi e arcaici, in quanto analogici) e di un flusso informativo e didascalico che non può fermarsi, pena la stagnazione civile.

Oggi l'avvocato è figura in grado di attraversare in dia-

gonale il tessuto economico-sociale. È forse il più interessante e comunicativo archetipo di cui si dispone attualmente, perché una ricca congerie di fattori ha contribuito a forgiarne l'attitudine comunicativa paritaria, democratica, priva di elitismo culturale, ma al contempo suscettibile di ricevere grandi soddisfazioni intellettuali, sociali e di vita. Si direbbe, in termini americani, una figura animata dalla sociologica *happiness*⁵, vicina dunque a sensazioni più autentiche e dirette, le quali sono – con buona pace di ogni dogmatismo – sempre quelle più vivide, se non anche inspiegabili.

L'avvocato è la figura chiave della deontologia, che oggi trova sponda forte in un dibattito culturale finalmente ampio e aperto alla vera libertà partecipativa. Non si parla solo di deontologia forense⁶ e professionale (codificata... e pur sempre aperta a virtuose mutazioni), ma anche di deontologia giuridica e culturale (forse la vera deontologia? Ovverosia la filosofia morale applicata ad ambito tecnico), ove finalmente il giurista si riappropria del patrimonio umanistico, utilizzandolo (sì! non più intoccabile come una reliquia), contaminandolo⁷, sporcandolo entusiasticamente con le gioie e le miserie del fervente lavoro dei giorni, dei mesi, dell'anno. Lavoro dato dalle strategie a lungo termine, dalle tattiche, dalla pianificazione professionale, dal dialogo con i clienti. E ancora: il rapporto con i giudici, lo studio dei

* Sebbene il lavoro sia il frutto di una riflessione comune, il § 1 è da attribuire a Claudio Mattia Serafin, il § 2 ad Alberto Mattia Serafin.

¹ W. SHAKESPEARE, *Come vi piace*, nelle numerose edizioni italiane disponibili.

² Si pensi a come, coraggiosamente, J.W. VON GOETHE riassume il suo *I dolori del giovane Werther* ad un amico: parlò di una figura che specula ripetutamente, in fuga dalla realtà (non a caso, Werther si suicida). Goethe provava dunque vergogna per le sue emozioni incontrollate di autore (un estratto della lettera è presente nell'ultimo J.M. COETZEE, *Saggi*, 2006-2017, Einaudi, 2021). E via così con tutto l'esistenzialismo moderno, che esprime tipicamente l'attuale e contraddittorio substrato psicologico (S. ZWEIG, S. FREUD, C.G. JUNG, S. KIERKEGAARD).

³ E qui si intende l'ironia come cornice tanto istituzionale quanto lo è la sua assenza.

⁴ Di qui anche l'attenzione spasmodica per le tematiche legali e forense nella letteratura, anche d'evasione, e nel cinema d'autore internazionale.

⁵ Secondo un'illustre scuola di pensiero, la forza dell'estetica e della globalità politico-istituzionale statunitensi è proprio dovuta a una paradossale a-storicità, ovverosia al fattore di una coscienza annalistica leggera, più scarna rispetto al bagaglio oramai insuscettibile di memoria dato dalla *timeline* (sic!) europeo-continentale.

⁶ Da rileggere, in proposito, T. D'AQUINO, *La giustizia forense. Il quadro deontologico*, ESD (2015).

⁷ Si pensi alla difesa civile di Deborah Lipstadt, affidata allo studio dell'avvocato Richard Rampton: ad intentare causa per diffamazione – lo si ricorda – lo storico britannico David Irving, poi soccombente (il processo si è svolto nel Regno Unito dall'anno 1996 sino al 2000). Nei sistemi di *common law* e in specie in quello britannico l'onere della prova è invertito, ergo spetta a chi è stato chiamato in giudizio dimostrare l'infondatezza della pretesa avversaria. Si v. *Irving v. Penguin Books Limited, Deborah E. Lipstadt [2000] EWHC QB 115 (11th April 2000)*. Al link riportato si può leggere il testo integrale della sentenza: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2000/115.htm>.

fascicoli, comprendere davvero cosa si ha davanti agli occhi⁸, viaggiare per le aule di tutta Italia e non solo, essere – insomma – un «libero professionista»⁹. È la natura dunque libera e primigenia, votata all'avventuroso arbitrio umano, che rende coscienzioso ed equilibrato l'avvocato: quando si può ciò che si vuole (proprio perché non soggetti a dipendenze gius-lavoristiche), ecco emergere le migliori qualità istituzionali, di pensiero, d'acume professionale. Perché è appunto la libertà del lavoro a edificare civiltà migliori, ed è così da sempre: lo insegna la cultura storica e letteraria.

Dal genere alla specie, l'avvocato è un giurista: se ne traggono delle conclusioni. Grandi personalità – pensatori, politici¹⁰ e scrittori – sono entrate latamente in contatto con il Diritto: Alighieri, nel suo Inferno, effettua una disamina di reati e comportamenti illeciti; Tchaikovsky era laureato in giurisprudenza, e così lo erano Kafka e Dickens (praticante in uno studio legale). Il Barone di Montesquieu e Gómez Dávila avevano formazione istituzionale; Jean Baptiste Molière completò gli studi giuridici, per poi ritrovarsi alla corte di Luigi XIV (un commediografo? O forse un diplomatico?).

Se allora la figura di comando è sempre un giurista, ossia chi è espressione della cultura istituzionale, c'è da interrogarsi circa il possibile dialogo tra il giurista (umanista) e il letterato che tenda all'esplicazione della propria giustizia.

2. La cultura come «ulteriorità» e il paradosso enciclopedico

Nel paragrafo precedente, abbiamo letto il pensiero d'un «deontologo» non professionalmente dedito all'attività forense; in qual modo – ci si potrebbe chiedere –

esso dovrebbe tornare d'interesse per chi, di converso, svolge quotidianamente la *ascholia*, e cioè il mestiere d'avvocato, ma magari solo per diletto rivolge il proprio tempo libero alla *scholé*?

Nel postulare questa relazione chiasmica, l'interrogativo – in sé innocente e legittimo – pare scontare un equivoco metodologico di fondo, poiché accentua un ipotetico diaframma fra il giurista, e chi tale invece non è. Non sarei però così sicuro che una tale dicotomia sia del tutto appagante: proviamo a offrirne plastica riprova. Nella lettera di presentazione, posta a premessa del primo numero di un'augusta e prestigiosa Rivista, Guido Calabresi – insigne giurista naturalizzato statunitense – racconta un aneddoto alquanto istruttivo: «“You have never read Tacitus?” Justice Hugo Black said to me on the second day of my clerkship with him, “Why, then, you are not a lawyer.” He made me drop all else until I had read his own highly and very personally annotated Tacitus»¹¹. Prima Tacito... poi le cause: solo così si sarà veri giuristi, e dall'*otium* trarrà beneficio anche il (*neg*)*otium*, ammesso che a quest'ultimo appartenga l'attività del Foro. Ora, a voler rappresentare il rapporto tra «diritto» e «cultura», si è per lungo tempo prestata indulgenza a rappresentazioni, che sembravano riecheggiare l'annosissimo dibattito sulla natura giuridica dell'azienda: da un lato, v'era chi reclamava una concezione «unitaria», si da neutralizzare la tentazione atavica dei «compartimenti stagni»; dall'altro, chi propendeva per un'opposta lettura «atomistica», di modo da salvaguardare la peculiarità delle diverse scienze, pur propiziando forme di vicendevolezza, in nome della tanto agitata «inter-disciplinarietà».

Le due correnti – com'è evidente – movevano da diversi presupposti, ma pervenivano poi ad analoghe conclusioni, nella misura in cui aspiravano a descrivere «oggettivamente» e «staticamente» la relazione tra il diritto e le (altre) partizioni dello scibile umano.

Se invece volessimo declinare la questione in una prospettiva «dinamico-soggettiva», forse meno consueta, la «cultura» potrebbe sostanzarsi – dall'angolo visuale del giurista – in quella ricerca, il cui unico tratto identificativo

⁸ Di nuovo l'archetipo, tra verità e mitologia moderna. Si pensi all'operato dell'avvocato statunitense Robert Bilott, rendicontato nella bella edizione inglese di *Exposure. Poisoned water, corporate greed and one lawyer's twenty-year battle against DuPont*, Atria Books, 2019.

⁹ Cicerone sostiene che il buon retore abbia già tutto con sé, come se dunque fosse alleggerito di fardelli e bagagli (*Omnia mea mecum porto*, assorbente rispetto al – sempre suo – *Rem tene verba sequuntur*). Per completezza, si ricorda qui la classica impostazione catoniana dell'uomo di valore ed esperto nel dire.

¹⁰ Lincoln era un avvocato. Quanto alla Storia contemporanea, si pensi a Moro o a Obama.

¹¹ G. CALABRESI, *Introductory Letter*, in *Yale Journal of Law & the Humanities*, 1, 1988, p. 1 ss., 1.

starebbe in ciò, nello spingersi di là della barriera pre-stabilita, od «oltre i confini del possibile» (per riprendere il bel saggio di O. ROSELLI, *Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del possibile*, in *ISLL Papers*, 2018, p. 1 ss.).

Svolgiamo un esempio, assumendo a prototipo l'avvocato – o, più in generale, lo studioso – che si occupi di diritto fallimentare. Se fosse ligio alla sola «legge», dovrebbe guardare al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), e quindi al d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); se si distaccasse da un positivismo gretatamente legista, potrebbe interrogarsi sui «principi» e suoi «valori», che innervano il delicato e complesso momento del fallimento (arg. ex artt. 2, 3, 41, 47 Cost.); se aspirasse a travalicare i confini del *ius*, potrebbe sondare l'etimologia della «bancarotta», e scoprire così che essa deriva da quel *bancum ruptum*, con cui nel medioevo si plasticizzava l'esclusione dell'insolvente dal cerchio dei commerci¹²; se volesse avvicinarsi ancora più a noi, gli sarebbe dato di rileggere la commedia teatrale in tre atti di Goldoni del 1741, dedicata a «La bancarotta» o sia «Il mercante fallito»¹³; se poi – con ulteriore audacia conoscitiva – intendesse abbandonare le arti letterarie, per transitare a quelle figurative, non avrebbe forse da emozionarsi, dinanzi a quel mesto portone di bottega, dipinto da Giacomo Balla ne *Il fallimento* (1902, in foto)?

Ecco, se volessimo azzardare una definizione di «cultura» in questo contesto, ci sentiremmo di porla in questi termini: «costante auto-trascendimento dei limiti gnoseologici pre-fissati». Quanto dire che la «cultura» tollera solo definizioni anti-definizzionali: si lascia comprendere, cioè, solo nell'alludere a quel confine, ch'è posto e tolto ad un tempo. Non v'è limite all'oltre-passamento del limite. Giuseppe Pera ha sostenuto che l'uomo «della strada», o meglio non gius-perito, possa dirsi colto anche ove non «[...] conosca, poniamo, della cambiale, del reato continuato o del riporto»¹⁴, ma questa è constatazione

¹² Lo ricorda, recentemente, G.B. PORTALE, *Dalla «pietra del vituperio» al «bail-in»*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, p. 21 ss.

¹³ Un'avvincente rivisitazione in G. CABRAS, *Il diritto fallimentare nel teatro di Carlo Goldoni*, in *Dircomm.it*, 2007.

¹⁴ G. PERA, *Diritto e cultura*, in *Foro it.*, 1974, c. 17 ss., 22.



Giacomo Balla, *Il Fallimento*, 1902

«empirica», riferita ad un confine intuito e non rimosso: noi giuristi, invece, non abbiamo da porci alcuna restrizione di tipo «ideale», nell'incessante aspirazione al travalicamento. Quest'ultimo, tuttavia, non dev'essere fine a se stesso, perché lo slargamento della conoscenza a settori altri (*recte*, «ulteriori») va concepito e attuato in logica funzionale alla costruzione, resa possibile da quel talento, che nessun *search engine* potrà mai sostituire, di stimolanti nessi coordinativi, fra l'oggi e quel *passato*, cui – noi vittime di un certo «presentismo» – sempre più di rado rivolgiamo studiosa attenzione.

Eppure, a voler tornare al nostro esempio fallimentare, non v'è forse linea di (dis)continuità tra l'accanita affermazione di Baldo degli Ubaldi, «*falliti sunt infami et infamissimi et more antiquissimae legis tradi creditoris laniandi [...] nec excusantur ob adversam fortunam est decoctor ergo fraudator*», e quel d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che – quasi cinquecento anni dopo – veniva stemperando l'indole «sanzionatoria» degli effetti dell'insolvenza, ex artt. 42-49 l. fall., in confronto del fallito¹⁵? Insomma, «il futuro ha un cuore antico», come ama ripetere Piergaetano Marchetti, sulla scia di Carlo Levi. Abbattiamole dunque, queste odiose staccionate, perché ci troveremo nella compagnia di stimati colleghi avvocati, oltreché accademici: penso, ad esempio, alla fortunata collaborazione di Guido Rossi con Adelphi¹⁶; all'irresistibile sarcasmo dei romanzi di Bruno Capponi¹⁷; alla drammatica solitudine dei lavori letterari di Oberdan Tommaso Scozzafava¹⁸. ■

¹⁵ Una puntuale rassegna in E. NORELLI, *Gli effetti personali del fallimento*, in AA.VV., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. CAGNASSO e L. PANZANI, I, Torino, 2016, p. 914 ss.

¹⁶ Con *Il ratto delle sabine* (2000); con la triade – *Il conflitto epidemico* (2003), *Il gioco delle regole* (2006) e *Il mercato d'azzardo* (2008) – sul (dis)funzionamento del mercato; con l'interrogazione della proposizione di J.M. KEYNES, *Possibilità economiche per i nostri nipoti*, postfato appunto da *Possibilità economiche per i nostri nipoti?* (2009).

¹⁷ Specialmente ne *Il concorso*, Novecento Editore (2014) e ne *La causa*, Novecento Editore (2019).

¹⁸ All'esordio, segnato dalla raccolta di racconti *Questa notte il sole è sorto ad Occidente*, Pioda Edizioni (2016) è seguito, proprio da ultimo, il romanzo *Resoconto di una storia insolita*, Avagliano Editore (2021).